



## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI CONTI

- Presidente

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 02/03/2017

PIERLUIGI DI STEFANO

- Rel. Consigliere

Sent. n. sez.  
550/2017

MASSIMO RICCIARELLI

ALESSANDRA BASSI

REGISTRO GENERALE  
N.38118/2016

ANTONIO CORBO

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VPD

nato il X 1992 a X

avverso l'ordinanza del 07/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza

## RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9/12/2015, ha accolto in parte l'appello del PM disponendo il sequestro preventivo di vari beni ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/92 in relazione alle imputazioni di cui all'art. 12 quinquies DL 306/92, aggravate dall'art. 7 L 152/91, elevate a carico di vari indagati, tra i quali VG , padre dell'odierno ricorrente VPD

Nei confronti di VPD il sequestro era disposto in riferimento ad un conto corrente sul quale è versata la somma di circa € 14.300. Il Tribunale, pur considerato che secondo le offerte di prove a difesa «la somma di euro 4.000,00 deriva dal versamento di un assegno circolare e che il versamento della somma di euro 9.000,00 deriva dalla vendita della autovettura Polo tg.

X ceduta alla Speedy Car srl in data 30.04.2015, così come da documentazione allegata», considerava che il conto corrente era alimentato dal canone di locazione di un immobile già sequestrato al padre e che, attesa la totale assenza di reddito del figlio, nonché atteso il suo ruolo di prestanome nella gestione della impresa individuale del padre di due appartamenti la somma non poteva essere provento della madre.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso VPD chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per carenza motivazionale in relazione ai presupposti di operatività dell'art. 12 sexies legge 356/92, con particolare riferimento al criterio della sproporzione tra il reddito del nucleo familiare del ricorrente e il valore del c/c a lui intestato e sottoposto a sequestro.

Il pg presso questa Corte, con ampia requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Essendo in questione le disponibilità di reddito da parte di soggetti legati da stretta parentela con il soggetto ritenuto reale intestatario dei beni e nelle condizioni soggettive (nel caso di specie responsabile di reati di criminalità organizzata) per la confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, ai fini della decisione vanno rammentati taluni principi:

innanzitutto che, non essendosi in sede di misure di prevenzione, non opera alcuna presunzione di legge di fittizietà, (*La presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo - nella specie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo - nella specie, padre e figlio -, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa- nella specie, la giovane età -, l'oggetto dell'atto dispositivo - nella specie, una ingente somma di denaro -).* (Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014 - dep. 09/04/2014, Podesta' e altro, Rv. 25953801)), pur se i rapporti personali, a fronte della non evidenza di disponibilità di reddito da parte del congiunto dell'indagato, possono certamente fungere da seri indizi dell' intestazione fittizia. Si tratta, comunque, di conclusione cui giungere in base ad una valutazione in concreto e non sulla scorta di una presunzione astratte.

Poi va considerato che non è escluso che possa esservi valida donazione nell'ambito della famiglia del dato soggetto; anche in questo caso, ovviamente, le specifiche peculiarità del caso possono fungere da seri indizi: *In tema di sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv.*

*in l. n. 356 del 1992, quando il bene è acquistato a titolo gratuito, come nel caso di donazione, in assenza di elementi che consentano di ritenere la simulazione del negozio o di attribuire la titolarità originaria del bene allo stesso donatario, o al soggetto di cui il medesimo sarebbe il prestanome, il destinatario del vincolo, per vincere la presunzione di accumulazione illecita, può limitarsi a fornire la dimostrazione della identità tra il bene detenuto e quello oggetto della elargizione, dovendo egli dare conto della liceità dell'origine del suo acquisto e non di quella dell'origine dell'acquisto del suo dante causa. (Sez. 5, n. 32774 del 09/07/2014 - dep. 23/07/2014, Cantelli, Rv. 26190101) - L'acquisto del bene a titolo gratuito, (nella specie per donazione), rende impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore del bene medesimo ed i redditi e le attività economiche dell'acquirente ai fini dell'eventuale confisca del bene a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (Sez. 2, n. 43776 del 04/10/2013 - dep. 25/10/2013, Coppola, Rv. 25730501)*

Venendo al caso di specie, innanzitutto va considerato che certamente la motivazione adottata dal Tribunale è meramente apparente così ricorrendo la violazione di legge deducibile in sede di ricorso ex articolo 325 cod. proc. pen.: difatti, nonostante in altra parte del provvedimento si dia atto di una (rilevante) disponibilità di reddito lecito della madre del ricorrente, e nonostante vi sia la prova diretta della provenienza di una cospicua parte del denaro sequestrato dalla vendita di una autovettura del ricorrente e prima ancora della madre, si indicano genericamente la assenza di reddito diretto del ricorrente ed un suo presunto ruolo di prestanome nella impresa del padre per affermare che tutto il denaro posseduto fosse, in realtà, di VG

Invero il Tribunale considera che in una intercettazione si comprenderebbe che il figlio gestisce la attività commerciale del padre detenuto e ciò viene definito quale attività di «prestano»». In realtà, sulla scorta dello stesso materiale riportato, proprio perché dimostra la concreta attività di conduzione dell'impresa durante la detenzione del padre, non vi è ragione di ritenere che la situazione si discosti da quella della "impresa familiare" di cui agli artt. 230 bis e ss cod. civ.; peraltro, proprio lo svolgimento di attività effettiva in una impresa che secondo il provvedimento impugnato svolge un commercio lecito, giustificerebbe una disponibilità di reddito in capo al ricorrente, a tale punto neanche frutto di donazione, bensì legittima partecipazione agli utili.

In questo quadro, quindi, tenuto conto degli argomenti del procuratore generale, va considerato che, quanto all'importo di euro 9000, a fronte della offerta di prova della provenienza dalla vendita di una autovettura del ricorrente, a sua volta giustificata con una donazione da parte della madre, la decisione non motiva alcunché sul perché ciò non sia vero e perché il bene dovesse provenire dal padre.

Quanto all'importo di euro 4000 versato con un assegno circolare, non vi è alcuna considerazione specifica sulla sua provenienza, pur lasciandosi intendere che la somma provenga dalla attività commerciale nonché dalla locazione di due appartamenti. Anche sul punto la motivazione è meramente apparente perché né la misura dell'assegno corrisponde al valore della locazione (si riferisce di un canone di euro 650 mensili) né si ipotizza alcuna specifica provenienza.

In conclusione, considerando che si tratta di decisione assunta in sede di rinvio dopo un primo annullamento e che ha tenuto conto di tutto il materiale probatorio disponibile a fronte della indicazione di questa Corte di «*necessità di verificare la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito ed alle attività economiche dei soggetti coinvolti ed alla lecita provenienza degli stessi beni sequestrati*», va disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione all'avente diritto della somma in sequestro (del conto corrente) in quanto dallo stesso testo della ordinanza impugnata risultano le condizioni per escludere allo stato le ragioni del sequestro (ovvero che il denaro fosse di VG ):

- Per la somma di euro 9000 è stata offerta prova positiva della provenienza dalla vendita di una autovettura del ricorrente, cui, a sua volta, l'aveva ceduta/donata la madre (della cui capacità di reddito lo stesso tribunale ha dato ampiamente atto) al figlio.

- Quanto alla somma di euro 4000 portata da un assegno circolare, per le modalità del versamento certamente non si tratta del provento della locazione di cui riferisce il Tribunale; vi è evidente totale assenza di accertamenti sulla provenienza dell'assegno ma, proprio se è vera l'ipotesi che è il provento dell'attività commerciale che il ricorrente, nella stessa prospettiva del Tribunale, avrebbe gestito durante la detenzione del padre, non vi è elemento per ritenere che non siano somme legittimamente detenute dal ricorrente.

- Per quanto riguarda la restante somma di circa euro 1300, considerata anche la relativa esiguità, è ragionevole ritenere che si trattasse di somme assegnate al figlio studente quale donazione periodica di denaro per le esigenze personali (se non retribuzione per l'attività nell'impresa familiare); il fatto che si trattasse del diretto provento della locazione di un immobile illecitamente acquisito non rende di per sé la donazione illecita (in situazione simile, si veda: Sez. 6, n. 33131 del 20/06/2013 - dep. 30/07/2013, Vitrano e altri, Rv. 25598101).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Roma così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2017

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Giovanni Conti



oggi, .....  
IL FUNZIONARIO CAZZIATO

Piera ESPOSITO